



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 2 – Epidemiologia e anagrafi degli animali,
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)

Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

dgsa@postacert.sanita.it

0026218-19/10/2018-DGSAF-MDS-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regione del Veneto-A. O.O Giunta Regionale n.prot. 427622 data 22/10/2018, pagina 1 di 2

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2018/4
Allegati:

Alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
Servizi Veterinari
Alle Associazioni di categoria (suini)
Alla FNOVI
Al SIVEMP
All'ANMVI
LORO SEDI

E, p.c. Al MIPAAFT
Direzione generale dello sviluppo rurale
DISR VII
cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it

Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

Oggetto: Approvazione della decisione di esecuzione della Commissione che modifica la Decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e registrazione degli animali.

In riferimento all'oggetto, si comunica che in sede di Comitato Permanente Piante, Animali, Alimenti e Mangimi del 13-14 giugno 2018, è stata approvata la bozza di decisione di esecuzione della Commissione Europea che abroga la deroga concessa a taluni Stati membri, tra cui l'Italia, relativa all'obbligo di registrazione nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica delle aziende che detengono un solo suino destinato all'uso o al consumo personale.

Si raccomanda pertanto a codesti Servizi di predisporre tutte le azioni necessarie ad attuare quanto previsto dalla modifica della normativa al fine di adempiere al nuovo obbligo di registrare in BDN dell'anagrafe zootecnica anche le aziende che **allevano un solo suino**.

L'adozione di tale decisione da parte della Commissione e la conseguente entrata in vigore è prevista per il mese di novembre p.v. entro il quale termine tutte le aziende che detengono un solo suino dovranno essere registrate in BDN.

Direttore dell'Ufficio 2:

Dott. Marco Ianniello – 06.59946121 – email: m.ianniello@sanita.it

Referenti del procedimento:

Dott. Luigi Ruocco – 06.59946755 – email: l.ruocco@sanita.it

Dott.ssa Angelica Primavera – 06.59942755 – email: a.primavera-esterno@sanita.it

Infine, considerato l'aumentato rischio di introduzione in Italia continentale del virus della peste suina africana, si coglie l'occasione per sollecitare un rafforzamento dei controlli in tema di rispetto degli adempimenti riguardanti l'anagrafe dei suini di cui al decreto legislativo n. 200/2010, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo del modello 4 elettronico, la registrazione delle movimentazioni dei suini e lo scarico dei suini macellati da parte dei macelli, aspetti che come più volte segnalati da questa Direzione generale, presentano ancora elementi di criticità.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente nota, si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio 2:

Dott. Marco Ianniello – 06.59946121 – email: m.ianniello@sanita.it

Referenti del procedimento:

Dott. Luigi Ruocco – 06.59946755 – email: l.ruocco@sanita.it

Dott.ssa Angelica Primavera – 06.59942755 – email: a.primavera-esterno@sanita.it